



OSSERVAZIONI DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI
SUI PROGETTI DI LEGGE IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA
(D.D.L. NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563)

I progetti di legge in discussione si propongono tutti (salvo quelli che prevedono solo di aumentare le pene per la violazione di domicilio aggravata, per il furto domiciliare e la rapina aggravata) di ampliare e di rendere al tempo stesso più certi i requisiti della legittima difesa, rispetto a come è oggi configurata. Il presupposto da cui muovono è costituito dalla considerazione che l'attuale disciplina lascerebbe un eccessivo margine di apprezzamento discrezionale al magistrato che comporterebbe così il risultato, ritenuto inaccettabile, che il cittadino che esercita il diritto di difendersi si troverebbe pressoché inevitabilmente a dover subire un procedimento penale, sopportandone i relativi costi e rimanendo esposto ai relativi esiti incerti.

Particolare attenzione, per ovvie ragioni connesse alla peculiarità della relativa casistica, è dedicata alla ipotesi di legittima difesa in ambito domiciliare, già attualmente disciplinata a seguito delle modifiche intervenute nel 2006 e perfino alla difesa del domicilio, inteso in senso ampio, ricomprendente non solo i luoghi dove si esercita una attività commerciale, professionale o imprenditoriale, ma anche le "immediate adiacenze".

Ebbene, con riguardo alle proposte di innalzamento dei livelli edittali, soprattutto dei minimi, per le ipotesi di violazione di domicilio semplice (n. 5) o aggravata (n. 234) o di furto domiciliare o con strappo (n. 652 e n. 412) o di rapina aggravata (n. 412), l'U.C.P.I. esprime parere nettamente contrario, ritenendo che l'aumento delle pene non sia affatto utile in termini deterrenti e dissuasivi, in quanto non è mai servito a scoraggiare la commissione dei reati in genere (ed in particolare di questa tipologia di reati), introducendo peraltro all'interno del sistema sanzionatorio delle pericolose sproporzioni.

Si evidenzia, quanto alle premesse poste nelle relazioni di molte delle proposte in esame, come in realtà i dati statistici offrano quadri assai meno allarmanti, se non per molti versi decisamente



tranquillizzanti circa l'andamento dei reati più gravi. Circostanza questa che consente di affrontare certamente la materia in esame in termini di razionalità e di proporzione nonché di complessiva coerenza del sistema penale, sfuggendo ad ogni eventuale indebita suggestione.

Con riferimento, invece, ai progetti di modifica della attuale disciplina della scriminante dell'art. 52, occorre subito dire che le esigenze che si intendono soddisfare apportando da un lato modifiche alla struttura della scriminante, dall'altro al profilo della colpevolezza, risultano certamente velleitarie in quanto non sarà mai possibile evitare, tanto più negli episodi più gravi e controversi, che la Magistratura intervenga per valutare doverosamente la sussistenza della liceità del comportamento "difensivo" (in quanto solo in alcune rarissime ipotesi, ove esso risulti *ictu oculi* tale vi potrà essere o la non iscrizione a notizie di reato ovvero un immediato proscioglimento come già oggi avviene in base al diritto vigente).

Tuttavia, tali modifiche, oltre a non raggiungere quello scopo, finiscono anche con il trasfigurare quegli elementi che da sempre - e sotto ogni latitudine - contrassegnano la scriminante della legittima difesa: mai si potrà prescindere da una effettiva "necessità" di difendersi, se non correndo il rischio di trasformare la difesa in offesa, né si potrà rinunciare al requisito della proporzione tra offesa e difesa che, solo ove presente, potrà rendere "legittima" la difesa.

Né può parlarsi *tout court* di un "diritto di difesa" (n. 563) che per essere tale presuppone appunto sia la "necessità", sia la "proporzione" e non la mera "non manifesta sproporzione".

Pericolosissima è poi la espressa previsione di una forma anticipata di tutela del domicilio, sia perché lascia intendere che attualmente il domicilio non possa essere "legittimamente" difeso (il che evidentemente non è, sempre che la difesa del domicilio da illecite intrusioni sia attuata nei limiti della proporzione e della necessità), sia perché rischia di legittimare forme di difesa solo apparente, istituendo una irragionevole presunzione assoluta di difesa ("legittima") di colui che "compie un atto" (dunque anche di massima offensività) "per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione" (quindi anche per respingere in ipotesi un ingresso senza effrazione alcuna), "anche tentati" nel domicilio o appartenenze, commessi con violenza (e qui tecnicamente dovrebbe intendersi solo una violenza personale, visto che prima si è fatto riferimento all'effrazione e, dunque, ad una violenza sulle cose) o minaccia di uso di armi (e dunque la violenza ipotizzata sarebbe valutabile anche laddove non vi fosse l'uso di armi).

E senza contare che il progetto n. 563 legittima la difesa del domicilio anche contro chi vi si introduce con l'inganno, o comunque senza il consenso del titolare del *jus excludendi*. Anche a



prescindere da ogni valutazione critica formulabile sul piano tecnico, la proposta risulta inaccettabile perché stravolge del tutto, ampliandolo in maniera del tutto irragionevole e sproporzionato, il senso che l'autorizzazione all'autodifesa possiede in un sistema liberal-democratico.

L'U.C.P.I. ritiene dunque che la struttura oggettiva dell'attuale art. 52 non debba essere minimamente modificata.

Ritiene invece l'U.C.P.I. che attenta considerazione meritino le proposte che introducono, a certe condizioni, una presunzione di assenza di colpevolezza per chi reagisce sulla spinta emotiva della particolare condizioni in cui è avvenuta l'aggressione.

In questo modo non si stravolge l'istituto e si conferisce il giusto peso ai "diritti della paura". Intendiamo far riferimento ai progetti n. 5, n. 563 (in parte) e n. 392.

Quest'ultimo, in particolare, propone una modifica della norma sull'eccesso colposo, con una soluzione: escludere la colpa dell'eventuale eccesso quando esso sia frutto del condizionamento psicologico "determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta".

Prendendo spunto da questo disegno di legge se ne potrebbe semplificare la formula aggiungendo semplicemente un ulteriore comma all'art. 55, estendendo, la stessa regola all'erronea supposizione dell'esistenza di una scriminante (art. 59), ma limitandone l'operatività alle sole ipotesi di legittima difesa "domiciliare" (attuale art. 52, commi 2 e 3) e richiedendo che la reazione "eccessiva" o relativa ad una situazione "mal percepita" come integrante gli estremi della legittima difesa trovi origine in un "grave perturbamento psichico" causato dalla aggressione (reale o erroneamente percepita come tale).

Si potrebbe dunque aggiungere un comma all'art. 55 con la seguente previsione:

"Nelle ipotesi cui all'art. 52, commi 2 e 3 la responsabilità per colpa è sempre esclusa, quando il fatto è commesso in uno stato di grave perturbamento psichico cagionato dal comportamento di colui verso il quale la reazione è diretta."

Dopo l'ultimo comma dell'art. 59 c.p. se ne potrebbe aggiungere uno così concepito:

"Si applica l'ultimo comma dell'art. 55".



Si esprime infine valutazione positiva in ordine alla introduzione di nuove previsioni normative volte a tenere esente l'incolpato dai riflessi economici derivanti dalla difesa nel processo laddove questo si risolve nella esclusione di ogni responsabilità.

Roma, 11 settembre 2018

La Giunta